

petizione portante il numero 2700, colla quale molti capitani, piloti e marinai della marineria mercantile sollevano lagnanze sul progetto di legge del signor ministro di guerra e marina. Se questo progetto di legge fosse adottato dal Parlamento, apporterebbe un ostacolo a quelle riforme che il signor ministro d'agricoltura e commercio replicatamente prometteva di voler adottare.

I petenti espongono le loro ragioni colla domanda cui ho accennato. Vogliono, e a diritto, la separazione della cassa mercantile dalla cassa militare; di questa società leonina non vogliono più saperne; ma se questa petizione avesse il corso solito, ne avverrebbe che forse troppo tardi la Camera delibererebbe intorno alla medesima, perchè la legge che ho accennata fu dichiarata d'urgenza. Pregherei pertanto la Camera a voler fissare il giorno di sabato per udir la relazione sulla medesima, onde si prenda quella deliberazione che si stimerà opportuno.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intende di dichiarare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

PRESIDENTE. Non essendovi relazioni di Commissioni in pronto, l'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di regolamento per dar norma all'esercizio del diritto di petizione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 490.)

Rammenterò alla Camera che la discussione cadeva sull'articolo 2° di esso, e che su questo articolo erano stati proposti due emendamenti, di cui darò lettura. Uno di essi era del deputato Rosellini, così concepito:

« La Commissione delle petizioni dividerà quelle da riferirsi in tre categorie:

« 1° Petizioni inconvenienti per la forma od ingiuriose alla religione, o ad uno dei tre poteri dello Stato;

« 2° Petizioni che non sono di competenza della Camera;

« 3° Petizioni non immeritevoli per gli anzidetti motivi di essere prese in considerazione.

« Essa propone per mezzo del segretario, ed in un rapporto sommario, l'ordine del giorno per le petizioni appartenenti alle due prime categorie.

« Per ciascuna delle petizioni comprese nella terza categoria, la Commissione stessa propone col mezzo di un relatore speciale una particolare conclusione. »

L'altro emendamento era del deputato Mellana, concepito in questi termini:

« La Commissione delle petizioni potrà con un solo rapporto sommario proporre l'ordine del giorno sulle petizioni inconvenienti per la forma od ingiuriose alla religione o ad uno dei tre poteri dello Stato.

« Potrà anche fare un rapporto complessivo di quelle petizioni che riguardano oggetti identici. »

La parola è al deputato Pallieri.

PALLIERI. Signori, quantunque siasi già alquanto trattata la discussione, trattandosi però di un diritto che è potente salvaguardia alle libertà costituzionali, io confido che per l'importanza della materia vorrete permettermi di sottoporvi alcuni considerazioni in proposito.

Egli è appunto sotto l'accennato aspetto, che specialmente io ravviso tale diritto meritevole di tutta la vostra attenzione, come quello che somministra ad ogni cittadino mag-

giore d'età una sicura ed agevole via d'ottenere l'intervento della Camera negli affari di competenza del Governo del Re, e porge quindi ad essa l'occasione di esercitare un'alta sorveglianza sugli atti d'esecuzione delle leggi.

L'accurato e solenne esame delle petizioni che denunziavano abusi di potere fu quasi il solo mezzo con cui nelle Camere francesi la coraggiosa ed instancabile *Opposizione dei quindici anni* poté lottare contro le retrograde tendenze della *Restorazione*, essendo state una conquista della *Rivoluzione di luglio*, sia l'iniziativa parlamentare, sia le interpellanze ai ministri, benchè queste del resto non sieno mai state sotto il Governo di Luigi Filippo riconosciute, come presso di noi, qual diritto individuale competente a ciascun deputato, e di cui può essere regolato unicamente l'esercizio dalla Camera.

Io sono lontano dal contestare l'utilità delle petizioni da prendersi in considerazione per l'iniziativa legislativa, ma di ben maggior momento io risguardo, contrariamente all'avviso della Commissione, quelle contenenti reclami contro l'operato de' ministri o dei loro agenti.

La diversità d'apprezzamento dell'importanza di queste ultime petizioni deriva manifestamente dalla diversità d'opinione in ordine all'intervento di quest'Assemblea negli atti dell'amministrazione. Qui sta la causa del dissenso.

Preoccupato degli inconvenienti cui talvolta dà luogo tale intervento, l'illustre presidente della Commissione ci rammentava nell'ultima tornata quanto già ci aveva esposto a tal riguardo nella discussione che ebbe luogo ne' primi giorni della scorsa settimana.

Mentre io riconosco tali inconvenienti, ritengo però essere i medesimi assolutamente inevitabili nel presente stato della nostra legislazione, giacchè debbe sempre ogni cittadino che sia stato leso in un suo diritto dal potere esecutivo poter conseguire una riparazione, e, dove non sia stabilita un'apposita giurisdizione cui possa a tal fine rivolgersi, non gli si può impedire di richiamarsene al Parlamento, ed esso non può far a meno di esaminare, discutere e mandare, occorrendo, la petizione al Ministero.

Tali sono le conseguenze del presente stato della nostra legislazione; conseguenze alle quali si riferiscono alcune idee esternate in questo recinto il 18 dello scorso febbraio.

« Non v'ha legge, vi si diceva, non v'ha legge più necessaria ed urgente di quella che fornisca un mezzo ordinario di ottenere annullati gli eccessi di potere dei ministri, e riparate le loro decisioni quando sono gravatorie ai diritti dei cittadini.

« Voi sapele, o signori, che presso la nazione da cui abbiamo desunta, e non sempre felicemente, la maggior parte delle nostre leggi, furono specialmente a tal fine istituiti la *sezione del contenzioso del Consiglio di Stato* ed il *Tribunale dei conflitti*.

« Ma i nostri cittadini a chi dovranno presentare le loro reclamazioni contro gli atti dei ministri? Non sicuramente ai tribunali, vietandolo il principio dell'indipendenza dell'autorità amministrativa dall'autorità giudiziaria. Spetta bensì al Parlamento un'alta sorveglianza anzi un perpetuo controllo sugli atti del potere esecutivo.

« Può senza dubbio il Parlamento rifiutare le pubbliche imposte; può senza dubbio questa Camera porre il Ministero in istato di accusa: ma a questi estremi rimedi si ricorre soltanto in gravissimi casi, che mai certamente non occorrono sotto l'attuale amministrazione, la quale ha del resto tutta la mia fiducia, nè, spero, sotto quelle che la seguiranno.

« Accade quindi, in difetto di via regolare, che si ricorre